

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5844 del 12/11/2018
Oggetto	FE11A0015 - ECOBLOKS SRL - Atto di concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee ad uso industriale e igienico ed assimilati, mediante un pozzo ubicato nel Comune di Finale Emilia (MO)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6079 del 12/11/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2018 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

### PRESO ATTO

- della domanda PG.2011.00231188 del 26/09/2011 con cui la società Ecobloks Srl, c.f. 03069740367 ha richiesto la concessione e l'autorizzazione alla perforazione di n.1 pozzo per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo, ai sensi dell'art. 6 r.r. 41/2001 (cod.

FE11A0015);

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 83 del 23/05/2012 (parte seconda), senza che siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che con det. n. 9388 del 16/07/2012 la società Ecobloks Srl, c.f. 03069740367, è stata autorizzata alla perforazione di un pozzo in località Abbà Motto nel Comune di Finale Emilia (MO) da adibirsi ad uso industriale, antincendio e irriguo aree verdi di pertinenza aziendale;

**PRESO ATTO** che:

- con nota assunta al prot. PGDG/2018/11080, in data 27/07/2018, la società Ecobloks Srl ha inviato comunicazione di inizio attingimento della risorsa idrica a partire dal mese di ottobre 2014;
- con nota assunta al prot. PGDG/2018/0012093 è stata inviata la richiesta di accertamento per verificare le difformità rispetto a quanto autorizzato;
- con nota assunta al prot. PGDG/2018/0014089, in data 08/10/2018, sono stati versati gli indennizzi richiesti per gli anni 2014-2015-2016-2017 e l'anno 2018 in corso;

**DATO ATTO** che:

- la domanda di concessione presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6, r.r. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

**CONSIDERATO** che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, il prelievo ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Provincia di Modena (PG.2012.0024842 del 30/01/2012);
- Provincia di Modena (PGDG/2018/001626 del 09/08/2018) a conferma del precedente;
- SorgeAqua Srl Servizio idrico integrato (PG.2011.0272693 del 10/11/2011);
- Autorità di Bacino del Fiume Po (PG.2012.0029622 del 06/02/2012);
- Consorzio della Bonifica Burana (PG.2012.0090456 del 11/04/2012);

**ACCERTATO** che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2018, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 07/11/2018, la somma pari a 2.088,24 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

**RITENUTO**, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. FE11A0015;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla società Ecobloks Srl, c.f. 03069740367, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea cod. FE11A0015, ai sensi dell’art. 6, r.r. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 114 dal p.c.;
- ubicazione del prelievo: Comune di Finale Emilia (MO), via Abbà Motto 2/b, su terreno di proprietà della Ditta Beniamina S.u.r.l. che ha dato favorevole assenso alla perforazione, in data

19/09/2011 con PG.2011.0231188, censito al fg. n. 83, mapp. n. 93, coordinate UTM RER X: 677.186; Y: 966.693;

- destinazione della risorsa ad uso industriale (92.564 mc/anno), irrigazione aree verdi di pertinenza aziendale (4.200 mc/anno), antincendio (500 mc/anno) e servizi vari nell'area dei piazzali e dei parcheggi (1.000 mc/anno);
  - portata massima di esercizio pari a l/s 5,0 e portata media pari a l/s 3,2;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 98.264,00;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2027;
  3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto dalla concessionaria in data 12/11/2018, con conseguente accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni in esso contenuti;
  4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2018 in 2.088,24 euro;
  5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.088,24 euro;
  6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
  8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
  9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
  10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
  11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria

per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile  
Unità Specialistica Progetto Demanio

*Donatella Eleonora Bandoli*

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Società Ecobloks Srl, c.f. 03069740367 (cod. FE11A0015).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 114,00, con tubazione di rivestimento in PVC PN12,5, con diametro interno di mm 180,8 equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 7,5, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra -106 metri e -114 metri dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Finale Emilia (MO), via Abbà Motto 2/b, su terreno di proprietà della Ditta Beniamina S.u.r.l. che ha dato favorevole assenso alla perforazione, in data 19/09/2011 con PG.2011.0231188, censito al fg. n. 83, mapp. n. 93, coordinate UTM RER: X = 677.186; Y = 966.693.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale (92.564 mc/anno), antincendio (500 mc/anno), irrigazione aree verdi di pertinenza aziendali (4.200 mc/anno) e servizi vari nell'area dei piazzali e dei parcheggi (1.000 mc/anno);
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 5,00 e di portata media pari a l/s 3,2 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 98.264,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 24 ore al giorno per un totale di circa 330 giorni/anno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico 2700ER-DQ2-PACI.

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone di concessione per l'anno 2018 è quantificato pari a 2.088,24 euro. I canoni successivi

all'anno 2018 dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente indicato da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Per gli anni successivi al 2018, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.088,24 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE**

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso

agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**